



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente “Prestazioni di assistenza sanitaria extra – Regione, in Italia e all’estero”.**

## Relazione

Il disegno di legge si è reso necessario in quanto la legge regionale n. 26 del 23 luglio 1991 che disciplina le “prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero” risulta superata dalla normativa nazionale e nello specifico dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.

Infatti il succitato decreto ha previsto che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2001 dall’art. 92 comma 16 della L. n. 388/2000, venisse abolita l’assistenza in forma indiretta in ambito nazionale confermando la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all’estero.

Da tale data la normativa regionale ha trovato applicazione, in ambito nazionale, solo per la parte relativa all’assistenza in forma diretta, salvo eccezioni concesse ai sensi della Circolare Ministeriale del 17 gennaio 2002 che ha ritenuto opportuno demandare alle Regioni le valutazioni circa la possibilità di ricorrere all’assistenza indiretta. È rimasta invariata la disciplina delle prestazioni sanitarie all’estero sia per l’assistenza diretta che indiretta.

Nel corso degli anni, considerate le criticità emerse e segnalate dalle Aziende Sanitarie Locali, al fine di assicurare una omogeneità di trattamento a livello regionale si è provveduto ad adottare circolari a supporto delle Aziende con le quali sono state date indicazioni sulle modalità operative atte a rendere più funzionali le disposizioni già esistenti.

Per quanto premesso, tenuto conto che sono trascorsi oltre venti anni dall’approvazione della L.R. n. 26/1991, si ravvisa la necessità di emanare una nuova legge che disciplini i trasferimenti fuori Regione, in Italia e all’estero, che sia maggiormente rispondente alle esigenze attuali.

Il disegno di legge è costituito da 24 articoli raggruppati in 4 titoli:

### **Titolo I “Disposizioni generali”**

Gli artt. 1, 2 e 3 del Titolo I, definiscono l’oggetto, il quadro dei principi generali e i destinatari a cui viene rivolta la normativa in argomento.

### **Titolo II “Assistenza sanitaria nel territorio nazionale”**

L’art. 4 definisce i requisiti della prestazione sanitaria in ambito nazionale e le condizioni di adeguatezza o tempestività presupposto essenziale per l’autorizzazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'art. 5 stabilisce le procedure di accesso, la documentazione da presentare e i termini entro i quali deve essere emanato il provvedimento di autorizzazione o diniego.

L'art. 6 prevede in via eccezionale l'autorizzazione in deroga all'assistenza indiretta per quelle prestazioni che non possono essere garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 7 e 8, dettano disposizioni relativi ai rimborsi delle spese di viaggio e ai contributi delle spese di soggiorno, mentre gli art. 9 e 10 si riferiscono alle anticipazioni e alle liquidazioni.

L'art. 11 disciplina l'efficacia temporale dell'autorizzazione per prestazioni in continuità terapeutica.

**Titolo III "Assistenza sanitaria all'estero"**

L'art. 12 definisce i requisiti della prestazione sanitaria all'estero e le condizioni di adeguatezza o tempestività, secondo le procedure individuate a livello nazionale dal D.M. 3 novembre 1989 del Ministero della Sanità, presupposto essenziale per l'autorizzazione.

L'art. 13 stabilisce che le prestazioni possano essere autorizzate presso Centri di altissima specializzazione secondo i criteri individuati dall'art. 5 del D.M. 3 novembre 1989 del Ministero della Sanità.

L'art. 14 disciplina l'istituzione del Centro di riferimento regionale, denominato Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero, la durata temporale, le qualifiche dei suoi componenti nonché le loro spettanze.

L'art. 15 stabilisce le procedure di accesso, la documentazione da presentare e i termini entro i quali deve essere emanato il provvedimento di autorizzazione o diniego.

L'art. 16 detta disposizioni relative ai rimborsi delle spese sanitarie, di viaggio e ai contributi delle spese di soggiorno, mentre gli art. 17 e 18 disciplinano le anticipazioni e le liquidazioni.

L'art. 19 disciplina i casi di comprovata gravità ed urgenza per i quali si deroga alle condizioni previste dall'art. 15.

**Titolo IV "Disposizioni finali, norme transitorie e finanziarie".**

L'art. 20 disciplina le modalità di erogazione del contributo per le spese di trasporto della salma, nel caso in cui il paziente deceduto sia stato preventivamente autorizzato alle cure in Italia o all'estero.

L'art. 21 prevede l'erogazione dei contributi regionali previa presentazione dei rendiconti da parte delle Aziende sanitarie locali e all'art. 22 i ricorsi.

L'art. 23 indica le spese necessarie per l'attuazione della legge.

L'art. 24 abroga la Legge Regionale del 23 luglio 1991, n. 26.